



5.1.6

**NOTIFICATION
TUSCANY LVII
TO SARDINIA 1852**

MISCELLANEOUS DOCUMENTS Tuscany
REGARDING POSTAL HISTORY FROM
VARIOUS ARCHIVES

1. 8. 1852

anul für Schwiz.

LVII 2.^{do}



NOTIFICAZIONE

Il Cav. Marchese GIROLAMO BALLATI-NERLI, Ciambelano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze di questo medesimo giorno, fa pubblicamente noto:

1. Che col 1.^o Agosto prossimo verrà attuata, per le corrispondenze della Toscana dirette in Sardegna e negli Stati ai quali essa serve di mediatrice, e viceversa per le corrispondenze della Sardegna e degli Stati ai quali essa serve di mediatrice dirette in Toscana, la Convenzione Postale conclusa nel dì 28 Aprile decorso tra il Governo di S. A. I. e R. il Granduca e quello di S. M. il Re di Sardegna.

2. In conseguenza, a cominciare dal giorno suddetto, restando abolita la tariffa presente, chiunque spedirà lettere dalla Toscana per gli Stati Sardi e dagli Stati Sardi per la Toscana potrà o francarle anticipatamente fino al destino o lasciare il pagamento di tutti i diritti postali a carico del destinatario.

3. Sarà considerata come una lettera semplice quella che non eccederà il peso di denari sei:

Sulle lettere pesanti da denari sei a denari dodici inclusive, sarà per-cetto due volte il valore del porto d'una lettera semplice; da dodici a diciotto inclusive tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre da sei denari in sei denari il porto d'una lettera semplice.

4. Sarà considerato come un piego di stampe semplice quello, il peso del quale non eccederà un oncia e mezzo:

Da oncia una e mezzo a oncia tre inclusive sarà percetto due volte il valore della tassa d'un piego semplice, da tre a quattro e mezzo tre volte e così di seguito, aggiungendo sempre da oncia una e mezzo ad oncia una e mezzo la tassa fissata per un piego semplice.

5. Le corrispondenze ordinarie, originarie dei due Stati e quelle *da e per* i seguenti paesi, che verranno cambiate per mezzo delle Poste Sarde, saranno sottoposte alla tassa qui sotto rispettivamente indicata.

		LETTERE	STAMPE
		PER OGNI LETTERA SEMPLICE (6 denari)	PER OGNI PIEGO SEMPLICE (36 denari)
SARDEGNA . . .	cambiate nel raggio di 30 chilometri	C. ²¹⁰ 3	C. ²¹⁰ 1
	cambiate in un raggio al di là di 30 chilometri. . .	» 6	» 1
SVIZZERA . . .	(francatura libera fino al destino)	» 9	» 1
TUNISI	(idem)	» 15	» 2
OLTREMARE . . .	(via di Genova, a francatura obbligatoria tanto in arrivo che in partenza sino al porto di sbarco o d'imbarco)	» 7	» 2

6. Gli Ufizi Tosco-Sardi compresi rispettivamente nel raggio di 30 chilometri sono i seguenti:

TOSCANI	SARDI CORRISPONDENTI	SARDI	TOSCANI CORRISPONDENTI
PIETRASANTA	Lerici	LERICI	Pietrasanta
	Sarzana		Seravezza
	Spezia		Viareggio
SERAVEZZA	Lerici	SARZANA	Pietrasanta
	Sarzana		Seravezza
	Spezia		Viareggio
VIAREGGIO	Lerici	SPERZIA	Pietrasanta
	Sarzana		Seravezza

Quindi alle lettere aventi il bollo d'uno dei detti Ufizi Toscani e destinate per uno degli Ufizi Sardi corrispondenti e viceversa, è applicabile la tassa minore fissata dall'Art. precedente.

7. Sulle corrispondenze, che si volessero spedire da Livorno a Genova e viceversa per mezzo dei piroscafi postali francesi o dei bastimenti mercantili, verrà percepito anche il rimborso del prezzo di trasporto per via di mare: e quindi la tassa di ciascuna lettera semplice non francata in arrivo o francata in partenza sarà di crazie 7, e quella di ciascun piego semplice di stampe in partenza sarà di crazie 2.

8. Le corrispondenze che si vogliono spedire assicurate devono esser chiuse in una busta con tre sigilli, che ne abbraccino le quattro estremità, vanno soggette ad una tassa doppia di quella che si esige sulle lettere ordinarie, e questo pagamento dev' esser sempre fatto al momento dell'impostazione.

9. Non si possono spedire corrispondenze assicurate, dirette a paesi pei quali non sia libera la francatura fino al destino.

10. Qualora una lettera assicurata andasse perduta, e la perdita non fosse imputabile a causa di forza maggiore, il mittente o il destinatario hanno diritto a un compenso di 50 franchi, da pagarsi, appena provato il fatto, dall'Amministrazione sul territorio della quale lo smarrimento fosse accaduto.

Questo compenso peraltro non sarà pagato quando il reclamo per una lettera assicurata andata in sinistro non sia presentato dentro sei mesi dal giorno dell'impostazione della medesima.

11. In quanto alle stampe che si cambiano tra la Toscana e la Sardegna è sempre obbligatorio pel mittente il pagamento della tassa di francatura fino al destino, fissato dall'Art. 5.

12. Per quelle cambiate cogli altri Stati il pagamento della tassa indicata dal medesimo Art. 5. è obbligatorio tanto in arrivo che in partenza.

13. Per godere della diminuzione di tassa accordata dall'Art. 5. per i fogli di stampa, dovranno, oltre esser francati, esser messi sotto fascia, che non ecceda la terza parte della superficie del piego e non contenere alcun che di scritto, oltre la data e la firma.

14. Mancando alcuna delle preindicate condizioni i fogli di stampa vengono tassati come le lettere.

15. I campioni non sono ammessi ad alcuna diminuzione di tassa, ma saranno trattati come le lettere.

16. Nei pieghi postali non possono ammettersi lettere contenenti oro o argento e in generale qualunque oggetto sottoposto a diritti doganali.

Nel caso che si trovassero nelle buche lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno rimesse alla Soprintendenza Generale per esser quivi aperte e restituite senza indugio al mittente.

17. Le tasse d'ogni genere fissate dai precedenti Articoli potranno esser pagate mediante l'applicazione dei francobolli di quest'Amministrazione, da farsi a cura dei mittenti sulle corrispondenze ordinarie, prima di gettarle nelle buche o cassette postali.

18. Quando i francobolli apposti sopra una lettera o piego non bastassero a soddisfare l'importare della tassa, il valore dei medesimi andrà perduto pel mittente, e le lettere o i pieghi di cui si tratta cadranno nella categoria delle corrispondenze non francate.

19. Qualunque Capitano di bastimento mercantile, a vapore o a vela, che debba partir da Livorno per Genova o viceversa, sarà obbligato:

1.° A dichiarare all' Ufficio postale il giorno e l' ora della sua partenza;

2.° A incaricarsi del trasporto delle corrispondenze che l' Ufficio stesso avesse da rimmettergli.

20. Pei bastimenti che fanno viaggi periodici e regolari basterà una sola dichiarazione, che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore di partenza e i luoghi da essi serviti.

21. L'Amministrazione delle Poste Toscane pagherà ai Capitani dei bastimenti coperti di bandiera toscana il trasporto dei pieghi di cui i medesimi fossero incaricati, tanto da Livorno per Genova che da Genova per Livorno, a ragione di 10 centesimi di franco per ogni lettera, e di 5 centesimi per ogni giornale, o per ogni piego di stampe portante un indirizzo particolare; la quale retribuzione sarà pagata al ragguglio di una crazia per ogni 7 centesimi.

22. I Capitani di bastimenti coperti di bandiera sarda saranno pagati alla stessa ragione di 10 centesimi dall' Amministrazione delle Poste Sarde.

23. I Capitani di bastimenti coperti d'altra bandiera saranno retribuiti come sopra sempre dall' Ufficio speditore.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste
Firenze, li 17 Luglio 1852.

IL SEGRETARIO GENERALE
G. PAGNI.